

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 23 giugno 2014

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 giugno 2013 e del 20 agosto 2013¹, è dichiarata d'obbligatorietà generale:

Art. 13 cpv. 1 e 2 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)

¹ Salari base: Per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati i casi particolari ai sensi dell'articolo 13 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale, espressi in franchi svizzeri, ammontano al mese a:

Classe salariali				
Q	A	B 1	B 2	C
mese	mese	mese	mese	mese
5258.–	5044.–	4732.–	4376.–	4170.–

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario.

² Adeguamenti salariali 2014: I salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello generale, di 35 franchi svizzeri al mese.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 13, capoverso 2 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2013 5355 6061

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2014 e ha effetto sino al 31 marzo 2015.

23 giugno 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova